



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Felice Manna

Giuseppe Tedesco

Vincenzo Picaro

Mauro Criscuolo

Valeria Pirari

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINARE
PROFESSIONISTI

Ud.18/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14063/2023 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████ e
██████████,

-ricorrente-

contro

Archivio Notarile Distrettuale di Taranto, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato,

-controricorrente-

nonché contro

Consiglio Notarile di Taranto e Procura Generale presso la Corte d'Appello
di Bari,



-intimati-

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari n. 653/2022 depositata il 28.12.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2025 dal Consigliere Vincenzo Picaro.

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 14.12.2021 l'Archivio Notarile Distrettuale di Taranto, in persona del Conservatore, a seguito di ispezione compiuta, inoltrava alla CO.RE.DI. Puglia la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del notaio [REDACTED] per avere quest'ultimo ricevuto in data 5.8.2020 il verbale di richiesta di registrazione del testamento pubblico redatto il 20.9.2018 dinanzi a due testimoni ed all'amministratore di sostegno della testatrice, [REDACTED] ed annotato al n. 200 del repertorio degli atti di ultima volontà, in violazione degli articoli 28 della L. n. 89/1913 e 603 cod. civ.

Con provvedimento del 15.2.2022, la CO.RE.DI. riteneva il notaio responsabile della violazione di cui all'art. 28 della L. n. 89/1913 ed applicava la sanzione della sospensione di cui all'art. 138, comma 2, della stessa legge, sostituita in ragione della concessione delle attenuanti generiche per la mancanza di precedenti disciplinari, con la sanzione pecuniari di € 8.000,00.

Il notaio [REDACTED] impugnava la sanzione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti alla Corte d'Appello di Bari in contraddittorio con l'Archivio Notarile Distrettuale di Taranto, il Consiglio Notarile di Taranto e con la Procura Generale presso la Corte d'Appello.

Costituitosi il solo Archivio Notarile Distrettuale di Taranto insisteva per la reiezione del ricorso e nello stesso senso formulava il proprio parere la Procura generale distrettuale.

Con l'ordinanza del 13/28.12.2022, la Corte d'Appello di Bari, ritenuta irrilevante la prova testimoniale riproposta dall'appellante, vertente su



circostanze pacifiche, confermava integralmente l'addebito disciplinare, per avere il ricorrente consentito, sia pur a fronte di un provvedimento autorizzatorio del giudice tutelare, l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico di [REDACTED] da ritenersi viziato da nullità per violazione degli articoli 603 comma 2° cod. civ. e 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326.

Rilevava altresì che detto provvedimento di autorizzazione, in quanto generico e privo di motivazione, era inidoneo ad estendere i poteri assegnati all'amministratore di sostegno con l'atto di nomina e a determinare l'incapacità di testare di [REDACTED] [REDACTED] peraltro verificata positivamente nei colloqui preliminari con la predetta effettuati dallo stesso notaio, per cui il professionista non avrebbe dovuto fare assistere l'amministratore di sostegno ed avrebbe piuttosto dovuto impugnare il provvedimento del giudice tutelare ai sensi dell'art. 1 della L.n. 89/1913 per farlo revocare, o integrare.

Aggiungeva, poi, che con l'istanza al giudice tutelare l'amministratore di sostegno si era fatto autorizzare a suggellare le ultime volontà a lui già espresse da [REDACTED] [REDACTED] mentre la volontà della testatrice doveva essere espressa autonomamente e liberamente al notaio in sede di redazione del testamento pubblico, che a differenza del testamento olografo era un atto verbale, sicché la presenza dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico presso l'abitazione di [REDACTED] aveva avuto l'impropria finalità di garantire che la predetta confermasse la volontà testamentaria già manifestata, in violazione della libertà di autodeterminazione della testatrice, che le norme violate intendevano tutelare.

Avverso tale pronuncia il notaio ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di sei doglianze e l'Archivio Notarile di Taranto ha resistito con controricorso, mentre sono rimasti intimati il Consiglio Notarile di Taranto e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari.



La Procura Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Nell'imminenza dell'adunanza camerale partecipata, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 603 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., giacché la presenza dell'amministratore di sostegno della testatrice all'atto della stipula del testamento non avrebbe determinato interferenza alcuna nella libera manifestazione della volontà testamentaria di [REDACTED] ma, al contrario, l'avrebbe resa possibile.

2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 R.D. 1326/1914, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che l'autorizzazione del giudice tutelare atteneva alle sole modalità di compimento dell'atto e non anche al suo contenuto, che costituiva esclusivamente frutto della libera e spontanea determinazione della testatrice.

2.1) I primi due motivi di ricorso, attinenti alle violazioni di legge degli articoli 603 cod. civ. e 54 del R.D. n. 1326/1914, che sono state ascritte al notaio [REDACTED] dall'impugnata ordinanza, che in ragione di esse ha ritenuto violato l'art. 28 della L. n. 89/1913, secondo il quale *"il notaio non può ricevere (o autenticare) atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge"*, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Occorre partire dall'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di atti personalissimi quali il matrimonio (Cass. 11.5.2017 n.11536), la donazione (Cass. ord. 21.5.2018 n. 12460) ed il testamento (Cass. ord. 28.4.2022 n. 13270), e dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto della questione di



legittimità costituzionale dell'art. 774 comma 1° cod. civ. per non avere il legislatore stabilito che siano previste con le forme abilitative richieste le donazioni da parte dei soggetti ammessi al beneficio dell'amministrazione di sostegno (Corte Cost. 10.5.2019 n. 114).

Secondo tale orientamento, di regola, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ., comma 1), e quindi anche la capacità di donare e di testare. E' fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l'esercizio del potere previsto dall'art. 411 cod. civ., comma 4°, e dopo la riforma Cartabia anche il notaio rogante il testamento del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, possano imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.

In base all'art. 411 cod. civ., comma 4°, infatti, al giudice tutelare compete di delineare gli esatti contorni della sfera di comportamenti rilevanti che al beneficiario risultano preclusi, richiamandosi eventualmente alle limitazioni previste dalla legge con riguardo ai soggetti interdetti o inabilitati. E' stato giustamente osservato in dottrina che l'estensione non implica, tramite la tecnica della *relatio*, il richiamo della specifica norma limitativa (ad esempio l'art. 591 cod. civ., comma 2°, n. 2, che vieta di testare agli interdetti per infermità mentale). Occorre tuttavia che, sia pure in forma implicita, la limitazione di capacità risulti specificamente stabilita con il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o con un successivo decreto motivato del giudice tutelare (dopo la riforma Cartabia anche con un atto del notaio chiamato a rogare il testamento del soggetto ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno, che neghi l'autorizzazione ritenendo insussistente la capacità di testare del beneficiario). In assenza di qualsiasi riferimento in tali provvedimenti ed atti, ad esempio, all'incapacità di fare testamento, non



sono consentite valutazioni logiche o di coerenza fondate sull'ampiezza degli atti per i quali i provvedimenti abbiano previsto la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

Quando il legislatore, con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), ha introdotto, nel corpo del codice civile, accanto ai tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'innovativo istituto della amministrazione di sostegno, a vantaggio della *«persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi»* (art. 404 cod. civ.), sono sorte alcune difficoltà di coordinamento con la preesistente disciplina codicistica.

La disciplina dell'amministrazione di sostegno, in particolare, non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi quali il testamento, che qui rileva, la donazione ed il matrimonio, atti dei quali invece le norme dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative.

Relativamente alle disposizioni testamentarie, infatti, l'art. 591 cod. civ. le consente a tutti coloro che abbiano la capacità giuridica, fatta eccezione per i minori, gli interdetti per infermità mentale e per coloro che per qualsiasi causa, anche transitoria, siano incapaci d'intendere e di volere al momento di testare, mentre non esclude il testamento degli inabilitati.

Il silenzio del legislatore non ha impedito che in sede giurisprudenziale si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l'amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. In particolare, le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e la nuova misura si sono



rivelate subito talmente profonde da impedire l'estensione analogica all'amministrazione di sostegno delle disposizioni codicistiche riguardanti l'interdizione e l'inabilitazione.

Si è evidenziato che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno *status* di incapacità della persona (sentenza n. 440 del 9.12.2005 della Corte Costituzionale), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.

Al contrario, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità, l'amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere, senza mortificare, la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Cass. 27.9.2017 n. 22602). La normativa che la regola consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Cass. 11.5.2017 n. 11536; Cass. 11.9.2015 n. 17962; Cass. 26.10.2011 n.22332; Cass. 29.11.2006 n. 25366; Cass. 12.6.2006 n. 13584).

Introducendo l'amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l'ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare, con decreto motivato, in relazione allo stato personale ed alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così l'ordinamento oggi mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci,



ricollegando all'una o all'altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate.

La nuova disciplina si raccorda pienamente con i più recenti strumenti elaborati nell'ordinamento europeo e internazionale: con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13.12.2006, ratificata e resa esecutiva con la L. 3.3.2009 n. 18, e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000 e adottata a Strasburgo il 12.12.2007, il cui art. 26 protegge *«il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»*.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'interpretare le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale.

L'orientamento costantemente seguito da questa Corte è nel senso di ritenere che tutto ciò che il giudice tutelare, nell'atto di nomina o in un successivo provvedimento, (e ora anche il notaio per gli atti da lui rogati ex art. 21 del D. Lgs. n. 149/2022 in vigore dal 28.2.2023), non affida all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo. In questa ricostruzione del sistema codicistico assume dunque importanza centrale l'art. 411, comma 4°, primo periodo, cod. civ., secondo cui *«Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni»*. Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare (e ora anche dal notaio rogante il testamento



di soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno) non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine.

Nella motivazione dell'ordinanza n. 12460 del 21.5.2018 di questa Corte, pur relativa ad una fattispecie di donazione da parte di soggetto ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno si è ammesso, conformemente ad un orientamento manifestatosi in dottrina, che il giudice tutelare possa imporre al beneficiario, mediante il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, una limitazione della capacità di testare, ove le condizioni psico-fisiche dell'interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria, non essendo le residue facoltà cognitive e volitive sufficienti a consentire l'autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole.

Più recentemente l'ordinanza n. 13270 del 28.4.2022 di questa sezione, nel solco dell'ordinanza prima citata, in relazione ad una fattispecie di testamento olografo di soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, ha ribadito che di regola quest'ultimo conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ., comma 1), e quindi anche la capacità di donare e di testare. E' fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, attraverso l'esercizio del potere previsto dall'art. 411 cod. civ., comma 4°, possa imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.

Da quanto sopra considerato si traggono due corollari.

Il primo, è che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, o il decreto successivamente emesso dal giudice tutelare ex art. 411 comma 4° cod. civ., che intenda escludere la capacità di testare del soggetto



ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno, per intaccare tale capacità, dev'essere compiutamente motivato sia in riferimento alle condizioni psico-fisiche del soggetto protetto ed al suo interesse, sia in relazione agli interessi alla libertà di manifestazione e mancanza di condizionamento della sua volontà testamentaria, che nel caso del testamento pubblico sono alla base delle rigide disposizioni degli articoli 603 comma 2° cod. civ. e 54 del R.D. n. 1326/1914.

Il secondo è dato da ciò, che data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l'amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell'atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l'ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell'amministratore di sostegno. *Tertium non datur* e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti.

Nel caso di specie, invece, secondo l'impugnata ordinanza, l'amministratore di sostegno di [REDACTED] [REDACTED] ha richiesto al giudice tutelare per la sua assistita di autorizzarla a suggellare le ultime volontà che la predetta gli avrebbe espresso in svariati incontri nel senso del riconoscimento come sua unica erede universale della nipote Vita Greco, che se ne stava prendendo cura, in un testamento pubblico, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare del Tribunale di Taranto col decreto del 26.7.2018 si è limitato a scrivere in calce all'istanza *"Visto si autorizza l'amministratore di sostegno a quanto richiesto da parte dell'amministrata, con obbligo di assistenza al compimento dell'atto"*. In disparte l'assenza di specifica motivazione



giustificativa – che per le ragioni appena esposte sarebbe stata comunque irrilevante –, il punto è che il provvedimento del giudice tutelare non ha tenuto conto che il testamento pubblico, in base all'art. 603 comma 2° cod. civ., è un atto personalissimo (vedi in tal senso in motivazione Cass. ord. 9.6.2025 n.15301 e Cass. 24.7.2012 n. 12991) che non ammette rappresentanza, o assistenza (salvo i casi particolari del muto e del sordo regolati dal comma 4° e dalla legge notarile), e presuppone che sia il testatore a manifestare liberamente ed autonomamente la propria volontà alla sola presenza del notaio e di due testimoni, affinché poi il notaio riduca in iscritto la volontà manifestatagli, dando atto delle compiute formalità, e ne dia lettura ai presenti prima della loro sottoscrizione, senza la presenza di soggetti estranei.

Detto provvedimento, pertanto, non era idoneo né ad escludere la capacità di testare di [REDACTED] (che del resto lo stesso notaio [REDACTED] ha dichiarato di avere personalmente verificato come sussistente), né ad imporre o a consentire al notaio di far assistere all'atto l'amministratore di sostegno.

La condotta del notaio [REDACTED] pertanto, ha violato sia l'art. 603 c.c., per la presenza all'atto di persona – l'amministratrice di sostegno – interessata all'atto in quanto destinataria della disposizione *mortis causa*, sia l'art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati, proprio per garantire la libera formazione della volontà negoziale.

Non può quindi essere condivisa la tesi della Procura Generale, secondo la quale, per effetto del provvedimento autorizzatorio adottato dal giudice tutelare, il notaio fosse abilitato e tenuto a ricevere il testamento pubblico di [REDACTED] [REDACTED] alla presenza oltre che dei due testimoni dell'amministratore di sostegno per consentire a quest'ultimo di assistere



la testatrice nel confermare una volontà testamentaria già precedentemente espressa.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta che l'impugnata ordinanza abbia escluso il rischio paventato dal professionista di incorrere nella sanzione disciplinare relativa alla violazione dell'art. 27 della L. n. 89/1913 (secondo il quale *"il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne é richiesto"*) nel caso in cui si fosse rifiutato di redigere il testamento pubblico di [REDACTED] in ragione della deroga ad esso sulla base del disposto dell'art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326, norma di un regolamento esecutivo che vietava di fare intervenire ad un atto rogato dal notaio soggetti, come l'amministratore di sostegno non adeguatamente abilitato dal giudice tutelare, che non potevano obbligarsi in nome proprio, o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, e che per la sua natura regolamentare doveva ritenersi inidonea a contrastare una norma di legge primaria.

Il terzo motivo è infondato, perché in realtà la deroga all'applicabilità nella specie dell'art. 27 della L. n. 89/1913 nei confronti del notaio, nonostante la già descritta autorizzazione del Giudice tutelare, è stata ravvisata dall'impugnata ordinanza in un'altra norma di legge, l'art. 28 comma primo n.1) della legge notarile, che stabilisce che il notaio non può ricevere gli atti espressamente proibiti dalla legge, oltre che quelli manifestamente contrari al buon costume, o all'ordine pubblico, ed è poi tale ultima norma di legge che, come vedremo nel trattare il sesto motivo di ricorso, utilizza l'art. 54 del R.D. 10.9.2014 n. 1326 ai fini dell'individuazione delle ipotesi degli atti nulli che il notaio non può ricevere. In ogni caso era lo stesso art. 603 comma 2° cod. civ., non derogabile da un provvedimento del Giudice tutelare, che in uno con la natura di atto personalissimo del testamento pubblico precludeva al notaio di fare assistere l'amministratore di sostegno al testamento pubblico di



██████████ della quale peraltro aveva personalmente constatato la conservata capacità di testare.

4) Col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2°, n. 1) della L. n. 89/1913, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Nel richiamare l'art. 1 comma 1 (*rectius* comma 2) n. 1 della L.n.89/1913, che attribuisce al notaio la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti, quale strumento di controllo della legalità degli atti rogati, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente inteso affermare che il professionista avrebbe dovuto impugnare per abnормità l'ordinanza autorizzativa emessa dal giudice tutelare, omettendo di rilevare che il notaio, non essendo parte del procedimento di volontaria giurisdizione avente ad oggetto l'amministrazione di sostegno della testatrice e non avendo ricevuto uno specifico incarico in tal senso dalla predetta, non aveva alcuna legittimazione ad impugnare quel provvedimento.

Il motivo è infondato. Il notaio non era tenuto ad impugnare l'atto del giudice tutelare, perché questi non aveva il potere di autorizzare l'amministratore di sostegno ad assistere ad un atto personalissimo, come il testamento pubblico, in violazione dell'art. 603 comma 2° cod. civ., che ne regola rigorosamente le formalità allo scopo di garantire la libertà e l'autonomia della volontà del testatore.

Il precedente richiamato (Cass. 26.2.1998 n. 2070) si riferisce, peraltro, ad un'ipotesi in cui la legittimazione ad impugnare del notaio, che si intendeva basare sull'art. 1 comma 2 n. 1) della L. n. 89/1913, è stata negata perché era stato proposto dal notaio un ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 della Costituzione non in materia di volontaria giurisdizione, ma in un procedimento camerale di carattere contenzioso. La dizione lata dell'art. 1 comma 2 n. 1 della L. n. 89/1913, che si riferisce alla facoltà del notaio di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli



affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti, senza neppure il bisogno di un mandato conferito dalle parti stesse, avrebbe comunque consentito al notaio [REDACTED] di richiedere chiarimenti, e se del caso la revoca del decreto emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Taranto il 26.7.2018, che certo non poteva consentire all'amministrata di testare davanti al notaio con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. A conferma di ciò con la riforma Cartabia (art. 21) è stato addirittura attribuito al notaio un potere autorizzatorio diretto anche per i beneficiari dell'amministrazione di sostegno in ordine agli atti rogati dal pubblico ufficiale. Tale potere va inteso, però, nel senso che il professionista, attraverso il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla parte, o dal suo procuratore legale, possa negare la capacità di testare ove le condizioni psico-fisiche dell'interessato, pur non interdetto, gli appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che il medesimo non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria, non essendo le residue facoltà cognitive e volitive sufficienti a consentire l'autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole, o possa invece rilasciare l'autorizzazione ritenendo conservate quelle condizioni, nel qual caso, però, l'amministratore di sostegno non può comunque assistere al testamento pubblico, che rimane un atto personalissimo a garanzia della libertà ed autonomia della volontà testamentaria.

5) Col quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 2° della L. n. 89/1913, in relazione all'art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che la presenza dell'amministratore di sostegno al compimento dell'atto pubblico avesse influito sull'attività di ricostruzione e interpretazione di competenza esclusiva del notaio, riservata al notaio dalla disposizione della legge notarile citata.



Il motivo è inammissibile, in quanto ha ad oggetto una circostanza di per sé non decisiva (e neppure minimamente rilevante), atteso che la contestata violazione disciplinare dipende dall'aver rogato un atto pubblico in violazione delle regole formali prescritte dalla legge, quale un testamento pubblico redatto in presenza di un amministratore di sostegno che, non essendo né potendo essere, nello specifico caso, teste, non poteva intervenire all'atto.

6) Col sesto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. n. 89/1913, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'atto ricevuto dal ricorrente rientrasse nella categoria degli atti affetti da nullità assoluta, atteso che la violazione dell'art. 54 R.D. 1326/1914 non costituisce causa di nullità ma, piuttosto, di mera infrazione disciplinare, sanzionabile con l'avvertimento o con la censura ex art. 136 della L. n. 89/1913 e non anche con la sanzione pecuniaria o con la sospensione.

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata, nell'applicargli la sanzione disciplinare prevista per la violazione dell'art. 28 della L. n.89/1913, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente vietati dalla legge, non si sia attenuta all'interpretazione restrittiva di tale disposizione fornita dalla sentenza n. 11128 dell'11.11.1997 di questa Corte, secondo la quale tra gli atti espressamente vietati dovrebbero rientrare oltre a quelli per i quali vi sia una previsione normativa specifica di nullità, anche quelli che debbano considerarsi nulli ex art. 1418 comma 1° cod. civ. per effetto di un consolidato orientamento dottrinale, ma non gli atti annullabili (come nel caso di violazione dell'art. 54 del R.D. 10.9.1914 n.1326, o di testamento di soggetto incapace di intendere e di volere ancorché non interdetto), o inefficaci, per i quali sarebbe semmai applicabile la sanzione della censura, o dell'avvertimento, previste



genericamente per le mancanze dei notai ai propri doveri dall'art. 136 della L. n. 89/1913.

Tale ultimo motivo è infondato, pur dovendosi addivenire ad una parziale correzione della motivazione dell'ordinanza impugnata.

L'art. 28, comma primo n. 1 della L. 16.2.1913 n. 89, vieta al notaio di ricevere *"atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico"*.

Come questa Corte ha già statuito (Cass. 12.4.2000 n. 4657; Cass. 4.11.1998 n. 11071; Cass. 11.11.1997 n. 11128; Cass. 19.2.1998, n.1766;) il divieto in questione attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto, con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa.

Infatti, il divieto di cui all'art. 28 comma primo n. 1 della legge notarile si riferisce solo a quegli atti che la legge, in considerazione del loro contenuto, ritenga di non dover riconoscere per la tutela di un interesse superiore, sottratto alla disponibilità della parte.

Gli "atti proibiti dalla legge" sono, in sostanza, gli atti nulli (in questo senso Cass. sez. un. 4.5.1989 n. 2084, che ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 28 n. 1 della L. n. 89/1913 in caso di nullità di un atto di donazione per indeterminatezza dell'oggetto).

La locuzione predetta, dato il suo carattere generale, individua tutte le ipotesi di nullità e quindi non solo quelle comprese nel primo comma dell'art. 1418 cod. civ. (atti contrari a norme imperative), ma anche quelle indicate nei commi successivi, poiché anche gli atti affetti da queste ultime nullità, a ben vedere, sono atti contrari a norme imperative.

Infatti, la contrarietà a norma imperativa è ravvisabile se il divieto ha carattere assoluto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuno dei destinatari della norma (Cass. 4.12.1982, n.6601).



Orbene, proprio perché l'art. 1418 in questione ai commi 2 e 3 individua ipotesi di nullità assolute, e come tali non ammettenti deroghe, l'atto che contenesse tali specifiche ipotesi di nullità sarebbe anche "contrario a norma imperativa". Né può ritenersi che l'atto debba essere "espressamente" proibito dalla legge, per cui la mancanza di un'eslicita proibizione si risolverebbe in una mancanza di un elemento della fattispecie legale di illecito.

Infatti, ove anche la norma imperativa non contenesse un'espressa comminatoria di nullità dell'atto, la stessa dovrebbe pur sempre ritenersi "espressa" per effetto del combinato disposto costituito da detta norma imperativa e dal primo comma dell'art. 1418 cod. civ., che sanziona con la nullità ogni atto contrario a norma imperativa.

Ne consegue che l'avverbio "espressamente", che nell'art. 28 comma primo n.1 della legge notarile qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge" va inteso come "inequivocamente", per cui si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418, comma primo cod. civ., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo dottrinale.

Tra gli atti nulli, rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie disciplinare di cui all'art. 28, comma primo n. 1 della legge notarile, vi sono però anche quelli indicati dall'art. 58 di tale legge, che al numero 4 prevede che sia nullo l'atto notarile se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51.

Ne deriva che ancorché effettivamente la riconosciuta violazione dell'art. 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326 (che non permette di intervenire ad un atto rogato dal notaio a soggetti che non possano obbligarsi in nome proprio, o dei propri rappresentati proprio), da non confondere con l'art. 54 della L.16.2.1913 n.89 (concernente la lingua degli atti notarili), non dava luogo a nullità, al contrario la violazione degli articoli 47 e 48 della



L.16.2.1913 n. 89 inerenti alla presenza all'atto notarile solo delle parti e di due testimoni al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla legge, e la violazione dell'art. 603 comma 2° cod. civ. sull'individuazione dei soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico (testatore, notaio e due testimoni), ha comportato la nullità del testamento pubblico di [REDACTED] e l'applicabilità al notaio rogante della sanzione disciplinare prevista dall'art. 28 comma primo n. 1 della legge notarile.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese processuali del giudizio di legittimità del controricorrente, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre nulla va disposto per gli intimati.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso di [REDACTED] e lo condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025

Il Consigliere estensore
Vincenzo Picaro

Il Presidente
Felice Manna

